

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione consiliare n.31 dd.20/4/04

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Nell'ambito del Servizio Programmazione Acquisti del Comune di Trieste opera l'Ufficio Cassa Economato, di seguito denominato "Ufficio", al quale è attribuito il compito di ricevimento, custodia, riconsegna e alienazione di tutti gli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di Trieste, a norma delle disposizioni degli art. 927 e seguenti del Codice Civile.

art. 2

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto rinvenuto e le circostanze del ritrovamento.

Tutti gli oggetti sono annotati su di un apposito registro numerato nel quale vengono di seguito trascritte tutte le operazioni successive relative all'oggetto ritrovato.

Sono esclusi dalla registrazione le chiavi, le agende anonime, i portafogli vuoti, gli occhiali e tutti gli oggetti minuti privi di valore, secondo un prudente apprezzamento dell'impiegato addetto all'Ufficio.

art. 3

Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come gioielli, macchine fotografiche, telefoni cellulari, vengono custoditi in apposite casseforti ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto all'Ufficio.

art. 4

Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvederà dopo un breve periodo di giacenza, al massimo di 48 ore, alla sua distruzione.

Analogamente si procederà in caso ricorrano motivi di igiene.

Delle su menzionate procedure si farà annotazione nell'apposito registro, che verrà controfirmata dal Dirigente del Servizio.

art. 5

Qualora vengano consegnati borse, valigie e altri contenitori chiusi, l'Ufficio provvederà all'apertura degli stessi, anche nel caso di chiusura a chiave, onde evitare il deposito di sostanze pericolose e nocive.

Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l'ufficio provvederà ad avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco e l'Autorità di Pubblica Sicurezza (carabinieri, polizia ecc...)

Fuori dai casi di cui al comma precedente, dell'apertura e delle eventuali procedure seguite deve essere redatto apposito verbale allegato al verbale di consegna dell'oggetto.

art. 6

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano armi comuni da sparo", - fucili, carabine, moschetti, rivoltelle, pistole o ad emissione di gas, nonché alle armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, alle munizioni ed esplosivi – nonché agli oggetti atti ad offendere quali: bastoni animati, mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, catene, fionde, sfere metalliche o coltelli di qualsiasi tipo, in presenza dei quali si provvederà ad avvisare tempestivamente la Polizia di Stato.

Mentre se vengono consegnate borse, valigie ed altri contenitori chiusi si avviserà tempestivamente, in alternativa, la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato

Gli avvisi potranno, di norma, avvenire in via telefonica ai numeri attivati presso i corpi di polizia competenti per materia

Non si applicano inoltre alle cose danneggiate o in stato di abbandono, alle biciclette, escluse quelle rientranti nella categoria dei giocattoli, ai ciclomotori e simili, ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione.

art. 7

Qualora la consegna delle cose ritrovate avvenga tramite la Vigilanza urbana o altre Autorità, Aziende di Trasporto Pubblico, Società ed Enti, le stesse devono essere accompagnate da appositi elenchi in duplice copia contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. A seguito della verifica degli oggetti depositati, una copia di tali rapporti deve essere allegata al verbale di cui all'Art.2 del presente Regolamento, e una copia viene restituita previa apposizione di un visto per ricevuta da parte dell'addetto all'Ufficio.

art. 8

L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare nel caso in cui la riconsegna a terzi degli oggetti trovati è fatta direttamente da altri Organi od Enti e nel caso di tardiva consegna degli oggetti all'Ufficio stesso.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

art. 9

La pubblicità dei ritrovamenti viene fatta mediante elenchi affissi mensilmente all'Albo Pretorio del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 928 del C.C.

Periodicamente inoltre viene data informazione in merito ai ritrovamenti attraverso la stampa, le emittenti televisive locali e la rete telematica, nel sito del Comune di Trieste.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

art. 10

Qualora siano rinvenuti documenti relativi a persone residenti nel Comune di Trieste l'Ufficio provvede all'invio direttamente al loro domicilio a mezzo posta, ma non è tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.

Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta.

Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purchè di dimensioni ridotte.

Nel caso di documenti contenuti in borse verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato verrà contestualmente informato del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altre persone munite di delega scritta.

art. 11

I passaporti, in quanto privi dell'indirizzo del proprietario, saranno inoltrati alla Questura di Trieste.

I documenti appartenenti a stranieri verranno inviati ai relativi Consolati o ambasciate a mezzo posta ordinaria.

art. 12

Qualora il documento sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione o simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti.

art. 13

Gli eventuali documenti per i quali non si sia potuto provvedere alla riconsegna resteranno a disposizione degli interessati per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di consegna all'Ufficio. Decorso tale termine si provvederà alla trasmissione con appositi elenchi dei documenti stessi ai vari uffici emittenti.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

art. 14

La stima del valore degli oggetti viene fatta d'Ufficio, nei tempi tecnici necessari.

Quando si presume che l'oggetto abbia un valore rilevante (oggetti antichi, in metallo pregiato, preziosi), si procederà alla consultazione di un perito di fiducia dell'Amministrazione comunale il quale stabilirà il valore effettivo dell'oggetto.

Dell'operazione di stima del valore degli oggetti e di ogni altro adempimento connesso viene fatta apposita annotazione nel registro di cui all'art. 2.

art. 15

Gli oggetti privi di valore di cui all'art. 2, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno inviati alla distruzione o alienati secondo le procedure di cui al successivo art. 30.

RITROVAMENTO TARGHE

art. 16

Del rinvenimento di targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili, viene data immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Trieste a cui vengono anche consegnate dopo una giacenza di 30 giorni.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

art. 17

L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato ne sia il legittimo proprietario o suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

art. 18

Chi si dichiara proprietario dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Non è ammessa la descrizione degli oggetti o richiesta di particolari sugli stessi a mezzo telefono.

art. 19

Il pubblico non può accedere ai locali in cui sono depositati gli oggetti né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio stesso.

Analogamente persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

L'Ufficio non è tenuto a fornire nessun chiarimento sugli oggetti in deposito.

art. 20

Il proprietario, al momento del ritiro dell'oggetto deve firmare il registro per ricevuta.

L'Ufficio annoterà inoltre sul verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.

L'Ufficio provvederà inoltre ad informare il proprietario dell'opportunità di avvertire l'Ufficio o il Comando presso il quale è stata eventualmente presentata denuncia di furto o di smarrimento dell'avvenuto ritrovamento dell'oggetto stesso.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

art. 21

A norma dell' art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata: se tale prezzo eccede le € 5,16 il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal Giudice.

art. 22

L'Ufficio competente rende noto quanto previsto dalla norma citata nel precedente articolo tanto al proprietario che al ritrovatore.

Al fine di garantire le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del ritrovatore e l'adempimento dell'obbligo da parte del proprietario, l'Ufficio è altresì autorizzato a comunicare agli stessi le rispettive generalità e recapiti, senza richiedere il consenso degli interessati.

art.23

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, l'Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.

art. 24

Non spetterà alcun premio per i ritrovamenti avvenuti durante l'espletamento del loro servizio ai Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico, ai custodi di musei mostre, manifestazioni e pubblici uffici, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL
RITROVATORE

art. 25

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto quest'ultimo oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore , che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta.

La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.

Il verbale di consegna viene allegato al registro sul quale il ritrovatore apporrà la sua firma per ricevuta.

art. 26

Non si dà luogo all'acquisto della proprietà nei casi in cui esista particolare facilità d'accesso alla cosa ritrovata, previsti dal precedente art. 24 .

art. 27

Se il ritrovatore, per documentate cause indipendenti dalla propria volontà, fa trascorrere i termini previsti per il ritiro dell'oggetto di cui all'ART.25 potrà, ove l'oggetto sia

ancora depositato presso l'Ufficio, inoltrare al Sindaco domanda per chiederne la consegna oltre i termini previsti.

In caso di parere positivo il ritrovatore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.

art. 28

Qualora il Comune abbia sostenuto spese particolarmente onerose per la custodia dell'oggetto tanto il proprietario quanto il ritrovatore divenuto proprietario devono provvedere alla rifusione delle stesse, a norma dell'art.929 del C.C.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL COMUNE

art. 29

Decorsi i termini previsti dall'art. 25 senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà in proprietà all'Amministrazione comunale, fatta salva l'eventualità di richiesta tardiva prevista dal precedente art.27.

art. 30

L'Ufficio provvede alla catalogazione degli oggetti rinvenuti divenuti di proprietà dell'Amministrazione, compresi i valori e provvede alla loro alienazione con determinazione del Dirigente Responsabile, secondo le procedure previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

APPENDICE

CODICE CIVILE

art. 927 – Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se la somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

art. 931 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 9

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 10 – 11 – 12 – 13

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 14 – 15

RITROVAMENTO TARGHE

Articolo 16

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 17 – 18 – 19 – 20

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 21 – 22 – 23 – 24

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 25 – 26 – 27 – 28

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 29 – 30

APPENDICE

Codice Civile

Articoli 927 – 928 – 929 – 930 - 931

